

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 14/23

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano di Categoria 2023", svoltasi a Rimini – Arena 1, in data 8 luglio 2023;
- Rilevato che dalla relazione di gara emerge che nella disciplina:
Liscio Tradizionale 45/54 classe B2, alle ore 10.50, prima dell'inizio della competizione, a musica non ancora partita, il giudice di gara xxxxxxxx tess xxxxxxxx votava la coppia con il n. di gara **83**, appartenente all'Asa xxxxxxxx cod. xxxxxxxx; il Direttore di gara, messo al corrente dell'accaduto dal Segretario di gara richiamava verbalmente il giudice xxxxxxxx;
- Constatato che il Direttore di gara, a seguito di tale episodio riteneva ad ogni modo necessario convocare un altro briefing in presenza anche del SAF, nelle persone di Roberto Capelli e Gerardo Vignola, per ricordare a tutti i giudici presenti gli obblighi di correttezza nell'esprimere i propri giudizi, come da impegni assunti al momento dell'accettazione dell'incarico;
- Preso atto infine che Il Giudice xxxxxxxx rimasta in presenza dei responsabili del SAF, del Direttore di gara e del vice Direttore di gara, giustifica il proprio comportamento imputandolo ad una mera svista, ad un errore di digitazione;
- considerato che il comportamento del giudice di gara xxxxxxxx comporta violazione dell'art. 10.1.7 comma 5 del RASF – Parte Generale, nonché dell'art.1 del Regolamento di Giustizia Fids e dell'art 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni;
- Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

di infliggere al Giudice di gara xxxxxxxx - tess. xxxxxxxx la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma/ Rimini 9 luglio 2023

Il segretario

Il Giudice Sportivo

Paola Gatta

Avv. Marco Molaioli